

Capitolato d'appalto

Polizza di assicurazione cumulativa infortuni dipendenti della Fondazione E.N.P.A.I.A.

CIG: 73312979AA

Ai sensi e per gli effetti contenuti nell'art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 2016, , la scrivente Fondazione E.N.P.A.I.A. intende stipulare un contratto di assicurazione finalizzato alla copertura del rischio infortuni dei propri dipendenti attraverso procedura di gara aperta.

Art. 1. Oggetto del servizio.

L'oggetto del presente affidamento è la stipula di una polizza di assicurazione cumulativa infortuni (morte, invalidità permanente e rimborso spese di cura) per i dipendenti della Fondazione ENPAIA di durata biennale (2 anni), prorogabile per un periodo non superiore 6 mesi.

Art. 2 Condizioni particolari di polizza

Lo schema di polizza deve contenere le condizioni appresso specificate.

I soggetti interessati dalla predetta polizza assicurativa sono:

i dirigenti, i quadri e gli impiegati nonché i collaboratori che a qualsiasi titolo operano per la Fondazione E.N.P.A.I.A.,

I massimali assicurati in caso di morte sono i seguenti:

Dirigenti: 5 volte l'importo della retribuzione annua con un massimo di € 650.000,00;

Quadri: 5 volte l'importo della retribuzione annua con un massimo di € 400.000,00;

Impiegati: 5 volte l'importo della retribuzione annua con un massimo di € 350.000,00;

Collaboratori: 5 volte l'importo della retribuzione così come definita nel contratto vigente al momento del decesso con un massimo di € 250.000,00;

I massimali assicurati in caso di invalidità permanente sono i seguenti:

Dirigenti: 6 volte l'importo della retribuzione annua con un massimo di € 750.000,00;

Quadri: 6 volte l'importo della retribuzione annua con un massimo di € 450.000,00;

Impiegati: 6 volte l'importo della retribuzione annua con un massimo di € 400.000,00;

Collaboratori: 6 volte l'importo della retribuzione così come definita nel contratto vigente al momento dell'infortunio con un massimo di € 300.000,00.

Con riferimento e limitatamente agli infortuni professionali, compresi quelli in itinere intendendosi per essi gli infortuni verificatisi durante il tragitto che il soggetto assicurato deve compiere per recarsi dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa, l'indennità per invalidità permanente deve essere liquidata integralmente.

La somma assicurata per il Rimborso Spese di cura deve essere almeno pari a € 20.000,00 per ciascuna persona di ogni categoria; in caso di rischi professionali per i predetti rimborsi non deve essere prevista alcuna franchigia. In caso di rischi extraprofessionali potrà essere applicata una franchigia assoluta massima di € 50,00 per ogni infortunio.

Il testo di polizza deve espressamente prevedere l'esonero dell'obbligo a carico dell'assicurato di denunciare le altre assicurazioni, a garanzia di uguale o analogo rischio, che lo stesso ha in corso o che lo stesso dovesse successivamente stipulare.

Lo schema di polizza dovrà contenere un'unica appendice che disciplini tutte le condizioni relative alla liquidazione delle indennità per invalidità permanente e prevedendo espressamente la non applicabilità di tutte le restanti condizioni di polizza contenute nel contratto standard e relative allo stesso oggetto.

Ai fini della determinazione del premio, la polizza in oggetto dovrà essere stipulata nella modalità **“assicurazione per categoria regolabile in base alla retribuzione”**.

Essendo il premio convenuto in tutto sulla base di elementi variabili, esso verrà anticipato in via provvisoria nell'importo offerto dall'aggiudicataria e risultante dal conteggio esposto nel Certificato di Copertura e sarà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, la Fondazione fornirà per iscritto alla Società i dati necessari.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate e /o rimborsate, dalla parte debitrice, nei 60 giorni successivi al ricevimento del documento da parte della Fondazione.

E' fatto obbligo alla Società di comunicare alla Fondazione a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di assicurazione, con cadenza trimestrale e alla fine del contratto, i dati relativi ai sinistri liquidati e riservati, con seguito e senza seguito. In caso di mancato rispetto degli obblighi informativi la Fondazione potrà applicare una penale pari al 1% del premio per ogni giorno di ritardo.

Non è ammesso il recesso dal contratto al verificarsi di un solo evento negativo o nel caso che la somma degli importi rimborsati sia pari o inferiore al premio pagato dalla Fondazione.

In caso di recesso anticipato la società è obbligata a comunicare contestualmente alla Fondazione i dati relativi ai sinistri liquidati e riservati, con seguito e senza seguito. In assenza la comunicazione di recesso deve intendersi come non perfezionata.

Il recesso anticipato avrà effetto a decorrere dal 60° giorno naturale e consecutivo al perfezionamento della relativa comunicazione alla Fondazione che dovrà a tal fine avvenire a mezzo di posta raccomandata A/R. Farà fede la data di ricezione della raccomandata da parte del destinatario.

Art. 3 Durata e importo del servizio

La polizza avrà una durata di 24 mesi a far data dalla sua sottoscrizione. La stessa non si rinnoverà tacitamente e pertanto cesserà alla data naturale di scadenza senza obbligo di disdetta. Alla scadenza del contratto e qualora non abbia ancora avviato il nuovo servizio o concluso le relative procedure, la Fondazione ha facoltà di prorogare il contratto ai medesimi patti e condizioni per un periodo non superiore a sei mesi senza che l'affidatario possa pretendere condizioni diverse da quelle originariamente stabilite.

Le predette condizioni dovranno essere riportate nel testo della polizza.

L'ammontare massimo del premio, al netto delle imposte, è fissato in € 120.000,00 per 24 mesi.

In caso di proroga massima di mesi 6 si applicheranno le medesime condizioni con l'ammontare massimo del premio di ulteriori € 30.000,00.

Il presente appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale.

Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.

Art. 4 Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95, comma 3, D. Lgs, 50/2016, con il criterio di dell'offerta economicamente più vantaggiosa con la seguente ripartizione dei punteggi:

max 70 punti all'offerta tecnica;

max 30 punti all'offerta economica;

che alla procedura si applicheranno le norme in tema di anomalia dell'offerta di cui all'art. 97 D. Lgs 50/2016;

L'aggiudicazione del servizio assicurativo oggetto della presente richiesta di preventivo avverrà a favore della società avrà rispettato tutte le condizioni indicate nel presente capitolato e negli altri documenti di gara. In caso di offerte uguali la Fondazione si riserva di procedere alla richiesta di un'offerta migliorativa o, in alternativa, di procedere con sorteggio.

La Fondazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche qualora dovesse pervenire una sola offerta/preventivo ritenuta valida ed idonea.

Art. 5 Termini e modalità di presentazione delle offerte.

I soggetti interessati dovranno far pervenire le proprie offerte e la documentazione meglio precisata nel disciplinare di gara, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 13:00 del giorno 29/01/2018 esclusivamente all'indirizzo Fondazione ENPAIA, Viale Beethoven, 48 - ROMA – Amministrazione e Finanza – Affari Generali

E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00, presso l'ufficio protocollo dell'Ente, sito in Viale Beethoven, 48 Roma – Ufficio protocollo – primo piano. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. A comprova del rispetto dei termine faranno fede unicamente la data e l'ora di arrivo apposti dall'Ente in sede di ricezione.

Il plico dovrà pervenire in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante l'indicazione del destinatario, il mittente (indirizzo, recapito telefonico, fax, email, codice fiscale e partita IVA) e la dicitura: “**Non aprire** – contiene offerta relativa alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto il servizio di assicurazione relativo alla copertura assicurativa del rischio infortuni dei dipendenti della fondazione ENPAIA. CIG: 73312979AA

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A” – Documentazione amministrativa”;

“B” – Offerta tecnica”.

“C” – Offerta economica

Le buste dovranno contenere la documentazione prevista dal disciplinare di gara. Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Art. 6 Pagamenti

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento della rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 Cod. Civ., entro sessanta giorni dalla sopracitata data.

In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima, ove dovute, si intende fissato in 60 giorni.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai

sensi del DM 18/1/2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

Art. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari

La società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 8 Subappalto e cessione del contratto.

E' fatto divieto assoluto di subappalto, pena la risoluzione del contratto.

È vietata, a pena di risoluzione, la cessione anche parziale del contratto.

Art. 9 Comunicazioni e richieste di informazioni

E' possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento. Le richieste devono essere inviate esclusivamente all'indirizzo email economato@enpaia.it

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Art. 10 Foro competente

Per tutte le controversie relative al contratto oggetto della procedura sarà competente esclusivamente il Foro di Roma. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Art. 11 Riservatezza delle informazioni

Il trattamento dei dati forniti dalle imprese partecipanti alla gara avverrà in conformità delle disposizioni del d.lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso la Fondazione, sono necessari ai fini dell'espletamento delle procedure di gara, della stipula del contratto con l'aggiudicatario nonché della gestione di tale contratto. Ai medesimi fini potranno altresì essere raccolte informazioni presso terzi.

Si precisa che, qualora vengano acquisiti anche dati giudiziari, la fonte normativa che ne legittima il trattamento è il d.lgs. 196/2003. I dati potranno essere trattati anche con procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno.

Art. 12 Oneri fiscali.

Tutti gli oneri fiscali relativi all'aggiudicazione sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 13 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è Luigi Di Vona